



PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI ASCOLI PICENO

Prot. n. 17956/2012/Area 1

VIA PEC

Data protocollo

AI SIGG. TITOLARI DEGLI ESERCIZI DEI
DEPOSITI E DI MINUTA VENDITA E DI
MATERIALE ESPLOSIVO
NELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

E, p.c.: ALLA QUESTURA DI ASCOLI PICENO

OGGETTO: VIGILANZA SULLA PRODUZIONE COMMERCIO E VENDITA DI ARTIFICI
PIROTECNICI

Nel trasmettere copia della circolare nr. 557.PAS.U.021370.XV.H.8 in data 4-6/12/2012, concernente l'oggetto, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite e si resta in attesa di cortese cenno d'intesa e assicurazione.-

IL PREFETTO
(G. Patrizi)

AG/lt

7
f



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
 Polizia Amministrativa e Sociale
 Protocollo : 657/PAS/U/021370/XV.H.8
 Data: 06/12/2012 Classifica: XV.H.8



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia.

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza:

- AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
 - ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S. SEDE
 - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - GABINETTO 00194 ROMA
 - AL MINISTERO DELLA DIFESA - GABINETTO 00187 ROMA
 - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - GABINETTO 00186 ROMA
 - AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE ROMA
 - AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 GABINETTO 00144 ROMA
 - AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
 - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
 - AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE
 - ALL'AGENZIA DELLE DOGANE
 VIA M. CARUCCI, 71 00143 ROMA

Allo scopo di indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione delle prossime festività natalizie e del capodanno, le SS.LL. vorranno, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, assumere mirate iniziative, sensibilizzando gli organi di polizia, anche locale, e quelli amministrativi competenti, disponendo efficaci controlli e tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente immessi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Saranno altresì informati i signori Procuratori della Repubblica delle precauzioni necessarie, al fine della prevenzione degli infortuni e disastri, per la custodia dei materiali pirotecnici oggetto di eventuali sequestri, a mente di quanto indicato al successivo punto D).

Tanto premesso, si deve preliminarmente rappresentare che, anche quest'anno, oltre alle consuete segnalazioni concernenti le singole attività investigative di maggiore rilevanza che saranno qui ordinariamente trasmesse, la raccolta dei dati di sintesi di seguito richiesti continuerà ad essere effettuata, in tempo reale, mediante la dedicata procedura informatizzata R.I.S.E.C. (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile accedere mediante rete multimediale (**INDIRIZZO I.P. [HTTP://10.249.8.203/polam/index.php](http://10.249.8.203/polam/index.php), SELEZIONANDO NEL MENU ORIZZONTALE DEI SERVIZI LA VOCE CAPODANNO**).

Le Questure, previe intese con i competenti comandi territoriali, avranno cura di raccogliere, analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni svolte dalle altre forze dell'ordine dei rispettivi territori e trasmetteranno, improrogabilmente **entro le ore 14.00 del 27 dicembre prossimo venturo**, i dati concernenti i sequestri, fino a quella data, di materiali pirotecnici o comunque di interesse, illecitamente importati, detenuti o fabbricati, specificandone la natura, indicando in particolare la quantità dei materiali sequestrati (riferendosi, per tutti i pirotecnici muniti di regolare etichetta, al peso netto della massa attiva, mentre per quelli clandestini sarà indicata la quantità numerica) e suddividendo tra sequestri effettuati dalle diverse forze di polizia operanti sul territorio.

Mediante la medesima procedura, si dovrà, altresì, riferire sulla tipologia dei controlli effettuati successivamente all'emanazione della presente direttiva.

Allo scopo di agevolare le attività di controllo e comunicazione dei dati, si precisa che:

PUNTO A): PRODOTTI EX "DECLASSIFICATI". TUTELA DEI MINORI

Dall'11 settembre 2011, è entrato in vigore il decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26.8.2011) per effetto del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

quale i prodotti già riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplosivi, vengono "riclassificati", a seconda della tipologia, nella IV categoria, o nella V categoria gruppo "C", o "D" o "E". Nel ricordare che la vigente normativa consente la vendita dei manufatti appartenenti alla V categoria gruppo "C", "D" ed "E" ad acquirenti che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità, si richiama, per il corretto orientamento degli operatori di polizia, l'attenzione su quanto disposto dal primo capoverso dell'art. 6 del decreto 9 agosto 2011, per effetto del quale possono trovarsi tuttora sul mercato articoli recanti la dicitura, non ancora aggiornata, "riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplosivi". Si rammenta che l'inosservanza delle norme che, nel regolare le attività commerciali, sono poste a presidio dell'incolumità dei consumatori ed, in specie, dei minori, oltre ad essere oggetto di specifiche sanzioni di cui alle rispettive normative (tra cui il decreto l.vo 6 settembre 2005, n. 206) e di responsabilità civile, diviene oggetto di valutazione per proposte di sospensione o revoca della licenza commerciale.

Per la pronta individuazione dei prodotti "declassificati", si rappresenta che l'elencazione degli stessi è disponibile raggiungendo l'indirizzo [HTTP://10.249.8.203/POLAM/INDEX.PHP](http://10.249.8.203/POLAM/INDEX.PHP), selezionando la dicitura polizia amministrativa e sociale, scegliendo nel menù verticale "pubblicazioni" la voce "declassificati". Come già illustrato nella circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS del 23.11.2011, gli agenti operanti potranno agevolmente orientarsi nelle loro attività di controllo tenendo presente che i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose e tutti gli altri articoli pirotecnici che non siano del tipo "petardo" o "raudo", sono comunque "riclassificati" nella V categoria - gruppo "D" e non necessitano di ulteriori valutazioni di tipo tecnico da parte dei citati agenti operanti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Invece, per i prodotti del tipo "petardo" o "raudo", ad effetto scoppiante, crepitante o fischiante, appare opportuno far ricorso al citato sito intranet dove, utilizzando le opportune "chiavi" di ricerca, quali l'esatta denominazione dell'artificio o i suoi estremi di riconoscimento, si può verificare la nuova categoria di appartenenza ex D.M. 9 agosto 2011 del prodotto in argomento.

PUNTO B): PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA.

Come chiarito nelle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006 e n. 557/P.A.S.945.XV.H.MASS(53) dell'8 marzo 2008, si rammenta la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso, al fine di garantire non solo l'effettiva possibilità di controllo dei carichi di deposito, ma la stessa individuazione dei prodotti pirici all'atto dell'immissione sul mercato, nonché di prevenire i fenomeni di proliferazione della loro circolazione illecita. Nella misura in cui gli artifici pirotecnici siano destinati al consumatore non professionale, inoltre, essi debbono essere conformi ai requisiti richiesti per la sicurezza generale dei prodotti. In merito, si richiama particolare attenzione sulla lettera f) dell'art. 6 del decreto l.vo 6 settembre 2005, n. 206, per quanto concerne le indicazioni, che devono accompagnare il prodotto, relative alle istruzioni, alle precauzioni ed alla destinazione d'uso, nonché alle altre disposizioni, ove applicabili, del medesimo decreto.

Per entrare in possesso degli artifici di IV e V categoria – gruppo "C", inoltre, è necessario che, esibiti i titoli ed i documenti occorrenti, il venditore ne annoti compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all'art. 108 del relativo Regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

Occorrerà, altresì, la denuncia da parte dell'acquirente, ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico Leggi di P.S..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PUNTO C): CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI).

Gli articoli pirotecnici di IV e V categoria – gruppo “C” possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e di registro di carico e scarico, sul quale devono essere riportate, oltre alle generalità complete degli acquirenti, anche tutte le altre indicazioni di cui all’art. 108, comma 1, del Regolamento T.U.L.P.S. .

I soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla “cat. 1” e “cat. 2” della direttiva 2007/23/CE sono esentati, ai sensi dell’art. 5, punto 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, dall’obbligo di registrazione di cui al citato art. 55 del testo unico.

Si deve ricordare, inoltre, che è sempre vietata la vendita ambulante degli artifici di IV e V categoria – gruppo “C”. E’, invece, consentita la vendita, da parte di ambulanti in possesso della relativa licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria – gruppo “D” ed “E” per i quali, in generale, non occorre licenza di p.s. per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della V categoria – gruppo “D” e kg 10 netti di manufatti della V categoria – gruppo “E” (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). Al riguardo, occorre tuttavia precisare che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell’art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo “D” superiore a kg 5, è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.

PUNTO D): MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO – CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Si rammenta che gli eventuali artifici, comunque sequestrati, dovranno essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplosivi di IV e V



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle relative licenze.

Ulteriori speciali cautele, con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva, saranno poste per i prodotti non riconosciuti. Particolare cura dovrà essere posta nell'evidenziare alla competente autorità giudiziaria l'esigenza, a tutela della sicurezza ed utilizzabilità commerciale dei depositi nella disponibilità del custode giudiziale, di procedere, nei tempi più ristretti consentiti dalle esigenze giudiziali e comunque non oltre la data di scadenza del prodotto, se indicata in etichetta, alla destinazione definitiva della massa degli artifici sequestrati (che, ove si tratti di materiale illecitamente prodotti, detenuti o commercializzati, è sempre la distruzione controllata, in contesti autorizzati, allo smaltimento di esplosivi e mediante forni o altre metodologie, conformi alle normative ambientali), mantenendo, per le esigenze probatorie, gli esami, le perizie e i campioni che saranno ritenuti necessari. Deve essere comunque evitata, per evidenti ragioni di sicurezza, la conservazione di elevati quantitativi di prodotti sequestrati all'interno delle strutture delle forze di polizia che non possiedano i requisiti propri dei depositi sopra menzionati.

PUNTO E): NORMATIVA COMUNITARIA AFFERENTE GLI ARTICOLI PIROTECNICI.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2012, n. 243, è stato pubblicato il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, in vigore dal 1°11.2012, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

Di particolare rilievo sono le novità introdotte per le attività di importazione ed esportazione degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, nonché la nuova disposizione, introdotta con la modifica dell'art. 53 del T.U.L.P.S., che non prevede l'iscrizione nell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico dei medesimi articoli pirotecnici.

Alla luce di tale ultima norma, questo Ministero non emette più provvedimenti di classificazione e, pertanto, gli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE si intendono lecitamente detenuti ed



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

immessi sul mercato e, qualora provenienti da altro Stato, oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura, competente per territorio, da parte dell'importatore.

Si ricorda che la documentazione rilasciata dagli enti notificati dovrà essere detenuta, ed eventualmente esibita su richiesta degli organi di controllo, solo dagli importatori o dai fabbricanti, poiché i titolari degli esercizi di minuta vendita, muniti o meno di licenza di P.S., sono esentati, ex art. 6, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, dalla tenuta di detta documentazione.

Si richiama l'attenzione sulle modalità da adottarsi nella vigilanza degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, poiché essi sono già sottoposti ad attività di verifica da parte degli enti notificati. Ne consegue che un'adeguata forma di controllo potrà consistere, in via prioritaria, nell'accertamento strettamente documentale, mediante l'acquisizione, presso l'importatore o fabbricante, di tutta la documentazione riguardante la marcatura CE rilasciata dall'organismo notificato.

Si ricorda, infine, che le categorie previste dalla direttiva 2007/23/CE (cat.1, cat. 2 e cat. 3) possono essere assegnate solo da un ente notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia. Infatti, l'Allegato I al D.M. 9 agosto 2011 è una tabella che consente di equiparare le categorie assegnate dall'ente notificato alle categorie italiane previste dall'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S., al fine di individuare i corretti siti di deposito dei soli prodotti marcati CE. Pertanto, non è consentito l'utilizzo di tale tabella per assegnare una categoria europea ad un prodotto riconosciuto ex art. 53 T.U.L.P.S., ma non munito della marcatura CE. Al riguardo, si precisa che, qualora su un prodotto privo di marchio CE venga indicata - sull'etichetta o sulla confezione - una eventuale categoria europea, tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 517 c.p..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PUNTO F): ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

L'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PAS/E/020565/XV.H.MASS(77)BIS del 26 novembre 2012, di modifica del D.M. 9 agosto 2011, introduce nuovi criteri per la detenzione, ai fini della vendita, degli articoli pirotecnici da divertimento, muniti o non della marcatura CE, appartenenti alla V categoria – gruppo "D" o "E". In particolare, negli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di p.s. (ad es. tabaccai, cartolerie, supermercati, ecc.) è consentito, fino al termine non ulteriormente prorogabile del 9 febbraio 2014, detenere maggiori quantitativi di tali prodotti, rispetto a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98 del Reg. T.U.L.P.S., purché ricorrano particolari condizioni di sicurezza. Pertanto, i quantitativi consentiti dal citato art. 98 possono essere raddoppiati purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- Prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l'interno che verso l'esterno;
- Prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10 riducibili a m 5 con l'interposizione di materiale incombustibile;
- Prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.

Inoltre, è possibile detenere, sino alla data sopraindicata, in locali, comunicanti con l'attività commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non vi è presenza di pubblico, una scorta di artifici da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi "D" ed "E", in quantità complessiva non superiore a 150 kg netti, purché conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra mercé oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.

Per quanto concerne gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s., il citato decreto del 26 novembre 2012 consente la sostituzione dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

quantitativi netti, autorizzati in licenza, di prodotti attivi contenuti nei manufatti della IV categoria e della V categoria, gruppo "C", con quantitativi netti di artifici della V categoria, gruppi D ed E. Detta sostituzione deve essere oggetto di preventiva comunicazione, da parte del titolare della licenza, alla competente autorità di p.s..

PUNTO G): MODALITA' E TERMINI RACCOLTA DATI. FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO.

Per uniformare la raccolta di dati potrà essere fornito alle forze di polizia operanti sul territorio lo schema che, per ciascuna serie di dati concernenti le operazioni di polizia ed i sequestri, è ricavabile dalla maschera dell'applicazione informatica denominata R.I.S.E.C., con tutti i relativi campi. Si ricorda, infine, che, **entro e non oltre, la data del 15 dicembre**, dovrà essere inserito, a cura di ciascuna Questura, sul portale della polizia amministrativa e sociale, alla voce "funzionario di turno" (al menù della raccolta dati R.I.S.E.C.), il nominativo, nonché i relativi recapiti telefonici, del funzionario responsabile del nucleo che sarà incaricato della raccolta, trattazione ed analisi dei dati e che, dalla data indicata e fino alla mattina del 1 gennaio 2013, sarà riferimento sia per le forze di polizia territoriali sia per il corrispondente nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento. A tale nucleo il funzionario potrà rivolgersi per ogni supporto e chiarimento, anche di natura tecnico-operativa. Si prega di dare quanto prima assicurazione della ricezione della presente, potendo le Questure, a tal fine, limitarsi a vistare la casella appositamente predisposta all'interno della sezione "funzionario di turno" di cui sopra.

PER IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
TOMAO

2h